

REGOLAMENTO (CE) N. 143/2008 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le modifiche relative al luogo delle prestazioni di servizi introdotte dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi ⁽³⁾, implicano il fatto che le prestazioni di servizi ai soggetti passivi sono di norma effettuate nel luogo dove il destinatario è stabilito. Se il prestatore e il destinatario delle prestazioni sono stabiliti in Stati membri diversi, il meccanismo di inversione contabile si applicherà più spesso di quanto finora avvenuto.
- (2) Per assicurare la corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai servizi soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, i dati raccolti dallo Stato membro del prestatore dovrebbero essere comunicati allo Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Il regola-

mento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto ⁽⁴⁾, dovrebbe prevedere tale comunicazione.

- (3) La direttiva 2008/8/CE estende anche l'ambito di applicazione del regime speciale per i servizi elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.
- (4) La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro ⁽⁵⁾, semplifica la procedura di rimborso dell'IVA in uno Stato membro in cui il soggetto passivo interessato non è identificato ai fini dell'IVA.
- (5) L'estensione dell'ambito di applicazione del regime speciale e le modifiche della procedura di rimborso ai soggetti passivi non stabiliti nell'altro Stato membro di rimborso implicano la necessità di uno scambio di un considerevole volume di informazioni aggiuntive tra i vari Stati membri interessati. Lo scambio di informazioni richiesto non dovrebbe comportare un onere amministrativo eccessivo per gli Stati membri interessati. Tale scambio di informazioni dovrebbe pertanto essere effettuato con mezzi elettronici sulla base dei sistemi di scambio di informazioni esistenti.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1798/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ Parere del 7 settembre 2005.

⁽²⁾ Parere del 12 maggio 2005.

⁽³⁾ Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.